

ATM

AZIENDA TRASPORTI MESSINA

Capitolato

Polizza di Assicurazione

C.V.T. (Garanzie Accessorie)

Parco Veicoli

Lotto unico

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

Contraente Amministrazione	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Ente	ATM – Azienda Trasporti di Messina
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice che presta l'assicurazione.
Broker	Marsh Spa
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro
Accessori	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature e relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente
Attrezzature speciali	le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente

Cose	gli oggetti materiali e gli animali
Degrado	percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino.
Valore a nuovo	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino
Valore assicurato	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione
Valore commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - veicolo: il valore dello stesso tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni "Eurotax" o in mancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati - attrezzature speciali: il valore delle stesse tenuto del relativo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, desumibile dalla documentazione probatoria esibita dalla Contraente
Eventi sociopolitici	i tumulti popolari, i disordini, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
Eventi atmosferici e naturali	Tromba d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, caduta di pietre ed alberi, valanga, slavina, uragano, tempesta, turbine di vento, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, allagamento, mareggiata, straripamento, bufera, frana, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici ed altre calamità naturali.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia – Durata - Pagamento del premio

Anni due con effetto dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla compagnia od al broker, **con rateazione del premio semestrale.**

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio rateizzato, entro 20 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del ventesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate e le annualità successive entro il 20° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del ventesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.

Su accordo tra le Parti, potrà essere richiesta una proroga della presente assicurazione, ai fini del completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società potrà concedere una proroga dell'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio, calcolato in 6/12 del premio annuale in corso, verrà corrisposto entro 20 giorni dall'inizio della proroga.

Art. 2.7 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione *nonché relativi alla rappresentanza processuale*, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.9 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.10 – Gestione del contratto/Clausola broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Marsh S.p.A, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del:

- Aliquota provvigionale del 6% sui premi assicurativi per le polizze Rca;
- Aliquota provvigionale del 8% sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi nel "ramo" NON Rca.

da applicare su ogni rata di premio pagata.

Art. 2.11 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Amministrazione Contraente.

Art. 2.12 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.13 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 2.14 - Gestione del contratto

L'Assicurazione ha per base un elenco mezzi nel quale sono riportati i veicoli ed i valori da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base al tasso di cui alla relativa offerta economica e sulla base delle condizioni come da capitolato accettato in sede di gara.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. L'appendice di regolazione del premio deve essere emessa, dalla Società, per ogni periodo annuo di assicurazione, entro 90 giorni dal termine del periodo stesso.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, l'Azienda Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio imponibile riscosso in più oltre al maggiore premio percepito per il periodo di assicurazione.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dall'Azienda Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di emissione del relativo documento.

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo, si evidenzia che la sostituzione è ammessa nei seguenti casi:

alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva del veicolo, purché i movimenti di inclusione/esclusione siano contestuali.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.

La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Data

Firma

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 3.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società per il tramite del Broker al più presto possibile e comunque non oltre 15 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia.

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro.

Documenti aggiuntivi da presentare alla Società in caso di danno:

- *Incendio (danno totale): - scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA.*
- *Furto:- originale o copia autentica della denuncia di furto, presentata all'Autorità competente.*
Inoltre, in caso di perdita totale del veicolo:
 - *scheda di perdita di possesso,*
 - *estratto cronologico generale*
 - *procura a vendere alla Società stessa.*

Art. 3.2 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con periodicità annuale la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di sessanta giorni antecedenti ogni scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio riferito all'esercizio trascorso, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La Società, inoltre, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

4.B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – RISCHI DIVERSI (ARD) - Garanzie ove previste come da elenco

Art. 4.B.1 – INCENDIO E FURTO

Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, l'Impresa presta l'assicurazione contro il rischi Incendio, Furto (totale, parziale o tentato) e Rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia) e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione.

La garanzia Incendio è prestata qualunque ne sia la causa, compresa l'azione del fulmine e l'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Per gli autobus detta garanzia opera fino alla concorrenza di € 600.000,00 per evento, con un indennizzo massimo per autobus di € 210.000,00.

L'impresa, inoltre, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi, compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del veicolo dall'incendio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada, fino a un massimo di € 150.000.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- ◆ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- ◆ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ◆ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ◆ causati da semplici bruciate e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- ◆ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- ◆ derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonché alle altre parti dell'autovettura a seguito di rottura di un cristallo.
- ◆ L'assicurazione non indennizza l'Assicurato per i danni dovuti in conseguenza di: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi; trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.

Art. 4.B.2 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI)

Oggetto dell'assicurazione

Per i veicoli specificati nella tabella allegata, l'Impresa si obbliga ad indennizzare nei limiti del valore assicurato per l'assicurazione Incendio, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo o comunque dolosi.

Si precisa che se la conseguenza dell'atto vandalico è la rottura di vetri, la società liquiderà il valore d'acquisto/valore a nuovo, essendo gli stessi non soggetti per loro natura a degrado d'uso.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ◆ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ◆ Verificatisi in occasione di manifestazioni sportive che comportino il trasporto di gruppi di tifoseria;
- ◆ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- ◆ L'assicurazione non indennizza l'Assicurato per i danni dovuti in conseguenza di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.

Art. 4.B.3 – KASKO

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti *esclusivamente* dai veicoli specificati nella tabella allegata, inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in occasione di:

- collisione con altri veicoli
- urto contro qualsiasi ostacolo
- ribaltamento
- uscita di strada

durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- ◆ occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ◆ avvenuti in conseguenza di i trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.;
- ◆ avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- ◆ avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- ◆ quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
- ◆ dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
- ◆ causati in occasione di partecipazione ad attività illecite;
- ◆ determinati da vizi di costruzione;
- ◆ cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- ◆ subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
- ◆ derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- ◆ riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

Art. 4.B.4 - Chiusura Indagine Preliminare

In caso di danno da furto, l'assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusura

indagine. L'Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società non appena possibile, ed a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.

Art. 4.B.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Danno parziale

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessario al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale

differenza. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme gli allestimenti di veicoli industriali e commerciali, il navigatore satellitare, nonché gli apparecchi audiofonovisivi. Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Art. 4.B.6 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo concordato è eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che l'Amministrazione abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

Art. 4.B.7 - Adeguamento del valore assicurato

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo.

Art. 5 – Franchigie e/o scoperti.

La Società, nei limiti delle somme assicurate e alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Scoperto	Minimo
Incendio	NO	
Furto	10% per ogni sinistro del danno indennizzabile	€250,00
Eventi Sociopolitici	10% per ogni sinistro del danno indennizzabile	€250,00
Kasko	10% per ogni sinistro del danno indennizzabile	€250,00

Art. 5.1 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

ALLEGATO LOTTO UNICO
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

CONTRAENTE: ATM MESSINA

DURATA CONTRATTUALE: anni 1 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione di avvenuta aggiudicazione al Broker od alla Compagnia – **frazionamento semestrale.**

Il sottoscritto:
codice fiscale:
nato a: il:/../....
domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
di:1.....
e legale rappresentante dell'Impresa:
con sede legale in:
Via/Piazza: C.A.P.
Telefono:.....; Fax:.....;
PEC:.....
codice fiscale: Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena
l'esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il%
rispetto all'importo dei ricavi ;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in
cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due),
saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad
alcun arrotondamento;
non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella
presente scheda di offerta;
in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio
economico e il valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà
sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta relativo al suddetto lotto non può essere superato.

1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

C.V.T.

Categoria	Valore assicurato	Tasso imponibile INCENDIO - EVENTI SPECIALI (sociopolitici-atmosferici)	Tasso Imponibile FURTO	Tasso Imponibile KASKO	PREMIO COMPLESSIVO
Vedasi elenco allegato completo dei valori					

NB: le informazioni relative alla quantità dei mezzi da assicurare - come sopra indicato - potranno essere suscettibili di modifiche in sede di emissione della polizza. Il premio dovuto all'effetto sarà quello risultante dall'invio da parte dell'ATM di Messina dell'elenco definitivo a seguito della relativa aggiudicazione alla Compagnia. Le garanzie/celle annerite nelle sopra riportate tabelle non sono soggette ad offerta.

OFFERTA ECONOMICA C.V.T. (FURTO/INCENDIO/KASKO) COMPLESSIVA

Premio imponibile = €

Imposte = €

Premio Lordo Annuo = €

= €(espresso in cifre)

= €(espresso in lettere)

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata:

singolarmente in coassicurazione

1) Delegataria _____ quota _____

2) Coassicuratrice _____ quota _____

3) Coassicuratrice _____ quota _____

Luogo

Data

Firma

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.